

**COMUNICATO UFFICIALE N. 535 DEL 05/05/2023**  
**CORTE SPORTIVA D'APPELLO n. 02/2023**

Nel procedimento promosso dalla società GROTAMMARE Basket Ball ASD con ricorso del 03/05/2023, avverso il provvedimento di omologazione della gara n. 4088 pubblicato il 2.5.2023 la CORTE SPORTIVA D'APPELLO - MARCHE composta dai Sigg.ri

Gullì Avv. Francesco	Presidente
Grisanti Avv. Gian Luca	Componente
Ricottilli Avv. Luca	Componente

All'udienza del 5 Maggio 2023 è presente l'Avv. Denise Casagrande Presidente della società ricorrente la quale si riporta alle motivazioni del ricorso depositate il 3 maggio 2023 ed insiste per l'accoglimento del ricorso stesso.

Preliminarmente si da atto che questa Corte, in relazione al motivo di ricorso con il quale la società ha lamentato un errore di attribuzione dei punti (56/b e 69/a) ad una squadra invece che all'altra, ha ritenuto ammissibile la prova video richiesta.

All'esito della prova audiovisiva questa Corte ritiene che tale motivo di ricorso vada disatteso in quanto si è appurato che il punto 56/b è stato realizzato e correttamente attribuito alla Grottammare Basket Ball ASD così come il punto 69/a è stato realizzato e correttamente attribuito alla ASD 88ers Civitanova M.; con riferimento al punto 69/a la circostanza è stata espressamente confermata anche dall'arbitro Iacomucci che è stato sentito in collegamento video.

Con ulteriore motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato una asserita irregolarità delle attrezzature del campo di gioco con particolare riferimento alla presunta mancanza di sincronizzazione tra il cronometro e la sirena: nello specifico l'irregolarità deriverebbe dal fatto che essendo il campo omologato (anche) per la serie A1 femminile e B maschile, ciò presuppone - a detta della ricorrente - la presenza della cd "stop lamp" che invece - come dichiarato dal teste di parte ricorrente Ing. Roncarolo - non risultava attiva; tale circostanza dimostrerebbe - sempre a detta della ricorrente - una manomissione della strumentazione da cui la dedotta irregolarità.

Tale ragionamento non è condivisibile in quanto in sede di omologazione, il relativo certificato attesta esclusivamente l'idoneità del solo impianto, senza considerare le attrezzature obbligatorie.

Per quanto concerne invece le specifiche attrezzature indispensabili, queste - ai sensi dell'art 22 Reg. Esecutivo Gare - sono esclusivamente quelle previste dal consiglio federale con le Disposizioni Organizzative Annuali (DOA) in relazione allo specifico campionato in concreto disputato.



Nel caso di specie, atteso che il campionato di cui si discute è la serie D maschile, le attrezzature obbligatorie sono quelle di cui al punto 52.9.1. tra le quali non è prevista la "stop lamp".

A conferma di quanto sopra vi è poi la deposizione dell'arbitro il quale ha confermato la verifica delle attrezzature di gioco obbligatorie e la loro idoneità, confermando su espressa domanda che *"quando il cronometro andava a zero, partiva la sirena"*.

Per completezza si evidenzia come la prova televisiva richiesta in merito all'asserita mancata sincronizzazione tra l'azzeramento del cronometro e la attivazione della sirena non è ammissibile in quanto tale circostanza, come già correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 83 del R. d.G.

PQM

La Corte respinge il ricorso e per l'effetto conferma il provvedimento di omologazione della gara  
Dispone l'addebito della tassa ricorso per procedura d'urgenza.

Ancona, 5 Maggio 2023

Presidente Avv. Francesco Gulli

Giudice Avv. Gian Luca Grisanti

Giudice Avv. Luca Ricottilli